

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**ADUNANZA N. 207 LEGISLATURA N. X

delibera

1050

DE/SC/STT Oggetto: Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L.
0 NC automobilistico e ferroviario regionale e locale, a
 favore delle fasce di utenza socialmente debole -
Prot. Segr. determinazione crittri e modalità di concessione (LR.
1109 n. 45/98, art. 24, c. 1, lett. e)) per il periodo
 01/09/2018-31/08/2020

Lunedì 30 luglio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- MANUELA BORA	Assessore
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

Sono assenti:

- ANNA CASINI	Vicepresidente
- MORENO PIERONI	Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Angelo Sciapichetti.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce di utenza socialmente debole - determinazione criteri e modalità di concessione (LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e)) per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2020

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria prevista nel rispetto del D. Lgs 118/2011;

VISTO il parere favorevole di cui all' art.16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai sensi della LR. n. 45/98, art 24, c.1, lett. e), i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale definiti nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante, con decorrenza dal 01/09/2018 e con validità fino al 31/08/2020;
2. Di disporre che l'accesso ai benefici previsti con la presente deliberazione, da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie, individuati in base ai criteri stabiliti nell'allegato 1 al presente atto, è garantito nei limiti delle risorse disponibili, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, a carico delle risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, di € 6.300.000,00 (95% dell'onere da compensare alle Aziende di TPL per la vendita di titoli agevolati), che trova copertura nel bilancio 2018/2020 come segue:

Capitolo	Annualità 2019	Annualità 2020
2100210072	€ 2.100.000,00	€ 4.200.000,00



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Di stabilire che la restante quota del 5% di compartecipazione dei Comuni al rimborso alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dal rilascio dei titoli agevolati sia versata alla Regione Marche che provvederà a corrisponderla a dette Aziende, secondo modalità che saranno definite con apposito successivo atto dirigenziale;
4. Di autorizzare le Aziende di TPL ad emettere i titoli di viaggio agevolati di cui al precedente punto 1, nei limiti della spesa e sulla base dei criteri e delle condizioni riportate nell'Allegato 1, riconoscendo alle medesime il contributo a copertura dei minori introiti a carico del bilancio regionale, di cui al punto 2;
5. Di stabilire che il beneficio economico in parola non possa essere cumulabile con altre agevolazioni previste a carico della Regione Marche (abbonamenti per dipendenti regionali);
6. Di incaricare la P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità:
 - a) di definire sulla base dell'andamento della spesa storica e dello stanziamento complessivo messo a disposizione dal bilancio regionale con apposito successivo atto dirigenziale, i budget individuali per ciascun Gestore,
 - b) del monitoraggio e della elaborazione di proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza dei criteri di cui al punto 1, sulla base della quali potrà essere attuato l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, delle risorse non utilizzare da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo previsto a bilancio non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ai Gestori ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah GIRALDI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi:

- *Art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;*
- *D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e dalla L 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);*
- *Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)";*
- *Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 "Bilancio di previsione 2018/2020";*
- *D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati - DTA;*
- *D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli - BFG;*
- *L.R. n. 45 del 24/12/1998 "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche";*
- *D.G.R. n. 1010 del 28/08/2016 – "L. R. n. 45/98, art 24, comma 1, lett. e) – Determinazione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli, per il periodo 01/09/2016-31/08/2017 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.".*
- *D.G.R. n. 1012 del 04/09/2017 ad oggetto "Agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. automobilistico e ferroviario regionale e locale, a favore delle fasce socialmente deboli – determinazione criteri e modalità di concessione (L.R. n. 45/98, art.24, c.1, lett. e)) per il periodo 01/09/2017-31/08/2018 ed integrazione risorse per attuazione D.G.R. 753/20143 e D.G.R. 1010/2016".*

Motivazione

La L.R. n. 45/98, all'art. 24, comma 1, lett. e), attribuisce alla Giunta Regionale il compito di disciplinare il sistema delle agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio, sia per i servizi di TPL automobilistici che ferroviari, per alcune categorie di utenti classificabili come "socialmente deboli", prevedendo la compensazione diretta alle Aziende di TPL dei minori introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio a tariffa agevolata, a titolo di trasferimento corrente.

Le Società esercenti di TPL nei rispettivi Contratti di Servizio si impegnano, fra l'altro, ad applicare le agevolazioni tariffarie secondo le vigenti disposizioni normative nazionali e regionali.

L'agevolazione tariffaria si sostanzia nella possibilità, per l'utenza beneficiaria, di acquistare direttamente dalle Aziende di TPL titoli di viaggio a prezzo ridotto, per i quali vengono poi rimborsati alle stesse Aziende i minori introiti (differenza tra il costo del corrispondente titolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ordinario, a tariffa intera, ed il prezzo agevolato pagato dall'utente), a seguito di rendicontazione dei titoli emessi anche mediante il Sistema Informativo Regionale per il Trasporto Pubblico Agevolato (SISTAG) e di successiva validazione da parte della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

L'attuale sistema di erogazione delle agevolazioni è regolato, da ultimo, dalla DGR 1012/2017 che ha stabilito i criteri per il riconoscimento del potenziale diritto di accesso al beneficio e le modalità di rimborso alle Aziende dei minori introiti, in analogia con le precedenti deliberazioni, confermando che la compensazione alle Aziende dei minori introiti sui titoli di viaggio agevolati venduti è a carico della Regione per il 95% e dei singoli comuni, nei quali risiedono gli aventi diritto alla tariffa agevolata, per il restante 5%.

Ad oggi i soggetti agevolati sono quasi 18.000/anno in tutta la Regione e si suddividono nelle categorie sociali di seguito indicate:

Categoria	Descrizione	Numero utenti agevolati	%
A	Invalidi e portatori di handicap	3.866	21,98%
B	Minori portatori di handicap	777	4,42%
C	Pensionati ultrasessantacinquenni	363	2,06%
E	Rifugiati	89	0,51%
F	Lavoratori dipendenti	1.247	7,09%
G	Studenti	10.646	60,52%
H	Disoccupati	523	2,97%
L	Donne in stato di gravidanza, madri con figli neonati	80	0,45%
Totale		17.591	100,00%

Tab.1: Rilevazione soggetti agevolati da SISTAG al 30/06/2018

Il significativo numero dei soggetti agevolati dimostra la necessità di mantenere il sistema delle agevolazioni tariffarie per detti soggetti svantaggiati.

Si ritiene pertanto opportuno proporre, alla luce delle risorse disponibili nel capitolo di spesa assegnato, la prosecuzione del rilascio dei titoli agevolati anche per il biennio 01/09/2018 - 31/08/2019 e 01/09/2019 - 31/08/2020, secondo i criteri e le condizioni indicati nell'Allegato 1 alla presente deliberazione ed autorizzare le Aziende di Trasporto Pubblico Locale ad emettere titoli di viaggio agevolati nel limite delle risorse regionali disponibili per i rimborsi dei minori introiti che con il presente atto vengono individuate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per tale operazione, ad oggi si rileva una disponibilità sul bilancio 2018/20, di risorse regionali di cui alla L.R. 45/98, pari a € **6.300.000,00** dei quali € 2.100.000,00 esigibili nel 2019 ed € 4.200.000,00 esigibili nel 2020 (in ragione delle condizioni di rendicontazione e dei criteri di rimborso stabiliti dal citato allegato 1 alla presente deliberazione), nel rispetto dell'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2011, secondo la tabella sotto riportata:

Capitolo	Annualità 2019	Annualità 2020
2100210072	€ 2.100.00,00	€ 4.200.000,00

Il capitolo indicato risulta coerente, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto.

Da una puntuale applicazione del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, con particolare riguardo alla fattispecie dei trasferimenti erogati a rendicontazione che ricorre nel caso in questione, si rileva infatti che l'esigibilità della spesa è individuata dalle tempistiche dettate dalla Regione in termini di presentazione della rendicontazione e sua validazione, in linea con gli stanziamenti di bilancio. Con nota ID 14381833 del 16/07/2018 è stata formulata la richiesta di modifica della denominazione e del codice del Piano dei Conti associati al Capitolo di spesa 2100210072 per la dovuta coerenza. Con delibere del 23/07/2018 aventi ad oggetto rispettivamente " Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – Art. 51, D.Lgs. 118/2011 – Variazione al Documento tecnico di Accompagnamento" e "Art. 9, L.R. 29 dicembre 2017, n. 40 – Art. 51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020" è stata apportata la modifica richiesta.

Inoltre, da approfondimenti condotti d'intesa con le aziende di trasporto, destinatarie dei rimborsi oggetto del presente atto, è emerso che la tipologia di spesa, sebbene documentata mediante emissione di fattura per esigenze fiscali delle aziende medesime, non si configura come mera prestazione di servizio, bensì quale trasferimento ovvero contributo indiretto all'utenza, che acquista il titolo agevolato di viaggio senza l'esborso iniziale complessivo.

Da ciò, scaturisce l'identificazione della natura della spesa, quale "trasferimento" a favore delle imprese, con conseguente riconnotazione nei termini del D.Lgs. 118/2011 quanto all'esigibilità della relativa obbligazione, nonché nella classificazione da Piano dei Conti integrato.

Si prospetta, quindi, la necessità di prevedere rendicontazioni da parte dei Gestori TPL entro il 28/2, per l'anno precedente, ed entro il 31/10 per i primi otto mesi dell'anno. Le Aziende certificheranno via PEC alla P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

l'importo risultante dalla rendicontazione e la Regione comunicherà via PEC alle stesse l'importo validato per ciascun periodo e a seguito del quale si potrà procedere alla richiesta formale e fatturazione degli importi dovuti, come precisato nell'Allegato 1, parte integrante della presente delibera.

Al fine di un costante ed efficace monitoraggio della spesa le Aziende sono tenute ad inserire nel Sistema SISTAG i titoli di viaggio venduti contestualmente alla loro emissione e comunque entro il mese di emissione.

Al fine di assicurare certezza e corretta imputazione della spesa, la rendicontazione dovrà avvenire perentoriamente entro due mesi dalla chiusura dell'annualità precedente (28/2) ed entro due mesi dalla chiusura del periodo di validità dell'annualità in corso (31/10). Dopo tali date di ogni anno nessuna ulteriore registrazione potrà essere effettuata nel Sistema SISTAG che verrà bloccato ed una volta consolidati i dati di rendicontazione non potranno più essere riconosciuti rimborsi per titoli di viaggio non registrati. Le risultanze del SISTAG consentiranno l'eventuale reimpiego, in corso d'anno e con decreto della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità, delle risorse non utilizzare da un Gestore a vantaggio di eventuali sforamenti di budget individuali di un altro Gestore, purché il budget complessivo non sia stato superato. Quest'ultimo infatti costituisce sempre e comunque un limite invalicabile oltre il quale la Regione non potrà riconoscere ulteriori spese. Laddove un Gestore non sospenda autonomamente la vendita dei titoli di viaggio dopo il raggiungimento del suo budget individuale, si assume interamente l'onere del mancato introito qualora non siano possibili compensazioni tra Gestori in corso d'anno e all'interno del plafond complessivo.

Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di concessione delle agevolazioni, per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2020, di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione, si confermano sostanzialmente quelli già approvati con DGR 1012/2017.

Sempre con la stessa finalità di monitoraggio della spesa, si ritiene opportuno incaricare la struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente atto di monitorare i dati di rendiconto nel SISTAG e di elaborare proiezioni periodiche sull'andamento della spesa relativa al periodo di vigenza del presente provvedimento, per garantire certezza della spesa.

Riguardo invece, alla gestione delle quote a carico dei Comuni, superata la fase di prima applicazione in cui erano le Aziende a farne richiesta, si ritiene opportuno rendere obbligatorio per le stesse che tali quote vengano loro erogate direttamente dalla Regione, previa acquisizione delle relative somme, da parte dei Comuni interessati. È demandata al dirigente della struttura competente la dettagliata regolamentazione della procedura.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Emanuela Ciocca)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della somma complessiva di € 6.300.000,00, intesa come disponibilità finanziaria del bilancio di previsione 2018-2020, come segue:

- Per € 2.100.000,00 a carico del capitolo 2100210072 del bilancio 2018/2020, annualità 2019;
- Per € 4.200.000,00 a carico del capitolo 2100210072 del bilancio 2018/2020, annualità 2020

26.07.2018

La responsabile
Della P.O. Controllo contabile della Spesa 1

(Stefania Denaro)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA
" P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità "

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

La Dirigente della P.F.
Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità
Leticia Casprato

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"Tutela, Gestione e Assetto del Territorio"

Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta regionale, della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il Dirigente del Servizio
Tutela, Gestione e Assetto del Territorio
(Nardo Goffi)
Nardo Goffi

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta
(Deborah Grimaldi)
Deborah Grimaldi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di T.P.L. regionale e locale

1. Titoli di viaggio a tariffa agevolata

1.1 Le Aziende e gli Enti Locali che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale e locale, su gomma e su ferro, sono tenuti a rilasciare, a richiesta dei soggetti potenzialmente beneficiari di cui al punto 2, nel limite del fondo assegnato di cui al p.to 6.3, i seguenti titoli di viaggio a tariffa agevolata, con relativa sigla identificativa:

- Am) Abbonamenti mensili per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- At) Abbonamenti trimestrali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- An) Abbonamenti annuali per il T.P.L. su gomma, senza limitazione del numero delle corse, validi su un'area urbana prescelta ovvero su una linea extraurbana prescelta, eventualmente estesa ad un'area urbana connessa;
- e) Abbonamenti mensili ferroviari regionali validi su una tratta prescelta compresa nel territorio delle Marche;
- g) Titoli di viaggio integrati di cui alle DD.GG.RR. n. 394 del 13/02/1995 ("Treno Marche Bus") e n. 2280 del 09/09/1997 ("Picchio");

1.2 Per il trasporto pubblico su gomma, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1 *sono nominativi e riportano a stampa l'indicazione " TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono acquistabili esclusivamente presso le rivendite autorizzate dalle Aziende di TPL, previa esibizione della certificazione di cui al punto 4, sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima e la relativa scadenza non può essere posteriore alla scadenza della certificazione di cui al punto 5.*

1.3 Per il trasporto pubblico ferroviario, i titoli di viaggio di cui al punto 1.1, lett. e), sono biglietti di tipo "facoltativo" e riportano la scritturazione "TITOLO DI VIAGGIO A TARIFFA AGEVOLATA"; sono rilasciati dietro esibizione della certificazione di cui al punto 5, e sono validi solo se utilizzati assieme a quest'ultima; hanno validità mensile a partire dal primo giorno del mese solare di riferimento fino all'ultimo giorno del mese stesso e *comunque non oltre la scadenza della certificazione di cui al punto 4*; consentono di effettuare un numero illimitato di viaggi, tutti i giorni della settimana, non sono consentite fermate intermedie. Sono acquistabili presso le biglietterie delle stazioni ferroviarie di ANCONA, ASCOLI PICENO, CIVITANOVA MARCHE, FANO, JESI, MACERATA, MAROTTA, FABRIANO, FALCONARA, PESARO, PORTO RECANATI, PORTO SAN GIORGIO, SENIGALLIA e S. BENEDETTO DEL TRONTO.

1.4 Sono autorizzate al rilascio dei titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al p.to 1.1 anche le imprese di trasporto pubblico locale con sede fuori regione, limitatamente alle linee con percorsi rientranti, interamente o parzialmente, nel territorio regionale e nei limiti di spesa ad esse attribuiti.

2. Individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari della circolazione agevolata sui mezzi del T.P.L. su gomma e su ferrovia



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.1 Sono individuati come potenziali beneficiari delle agevolazioni tariffarie di cui al punto 1.1, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili agli EE.LL. concedenti, i residenti dei Comuni delle Marche ed appartenenti alle seguenti categorie:

a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:

- Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
- Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
- Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore al 40%;
- Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
- Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302, 23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 dell'art 1 della Legge n. 266/05;
- Grandi invalidi di servizio di cui all'art. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e ss.mm.ii.

a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero *avendo una situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00 (compreso)*, rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).

b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i profughi, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;

f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di lavoro, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*;

g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza abituale e il luogo di studio, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso)*;

h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del 11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L. 236/1993, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso)*. Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto pubblico regionale e locale su gomma, *la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso).*

2.2 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie a1) e a2) del punto 2.1:

- i sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
- i ciechi totali o parziali e gli ipovedenti ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 138.

2.3 Sono equiparati a tutti gli effetti agli appartenenti alle categorie f) e g) del punto 2.1, rispettivamente, i lavoratori dipendenti e gli studenti non residenti nella regione ma che hanno una domiciliazione nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 43, Titolo III del C.C.

2.4 Sono eventuali beneficiari delle agevolazioni di cui al punto 1, a tariffa agevolata, gli accompagnatori dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), per quest'ultima qualora sia riconosciuta la qualifica di "minore con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", limitatamente alle tratte percorse in presenza del soggetto accompagnato.

3. Tariffe dei titoli agevolati

3.1 Le tariffe dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 1 sono fissate, per ciascuna categoria di aventi diritto di cui al punto 2, come valore percentuale del costo del corrispondente titolo ordinario sulla stessa relazione, secondo la tabella che segue:

Categoria agevolata - Costo massimo annuale	Abbonamenti autobus mensili (Am)	Abbonamenti autobus trimestrali (At)	Abbonamenti autobus annuali (An)	Abbonamenti mensili ferroviari (e)	Abbonamenti integrati (g)
a1)	5%	5%	5%	50%	n.p.
a2)	35%	35%	35%	50%	n.p.
b)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
c)	25%	n.p.	n.p.	50%	50%
e)	50%	n.p.	n.p.	50%	n.p.
f)	50%	n.p.	n.p.	50%	50%
g)	50%	n.p.	50%	50%	50%
h)	gratuito	n.p.	n.p.	50%	n.p.
l)	50%	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.

* n.p.: Non previsti

4. Certificazione delle agevolazioni

4.1 Per usufruire dei potenziali benefici previsti dalla presente deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti, gli interessati devono munirsi di apposita certificazione, rilasciata dai Comuni di rispettiva residenza o domicilio, che abbiano aderito, con atto della Giunta Comunale, alla compartecipazione in quota parte al rimborso alle Aziende di TPL dei mino-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ri introiti come specificato nel successivo punto 6, anche tramite le rispettive associazioni di categoria con l'obbligo della tutela e rappresentanza riconosciute dalla legislazione vigente. E' obbligatorio per i Comuni, ad ogni stampa della certificazione, fatta eccezione per la convalida di cui al p.to 4.6, richiedere agli interessati il pagamento dei diritti di segreteria pari a € 5,16 per ogni certificato.

- 4.2 I Comuni certificano il diritto all'agevolazione dietro presentazione di idonea documentazione (o dichiarazioni sostitutive) attestanti unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di cui al punto 2. *Per le categorie agevolate in base al reddito occorre, inoltre, presentare l'apposita attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs n. 159 del 05/12/2013. Riguardo alla attestazione ISEE si precisa che questa dovrà essere presentata con riferimento ai redditi dell'anno precedente.*
- 4.3 Non è consentito ai Comuni, per uno stesso soggetto, certificare più di una categoria di agevolazione e/o specificare più di un percorso di validità.
- 4.4 Le certificazioni di agevolazione rilasciate dai comuni, da stampare esclusivamente per via telematica secondo le modalità specificate al successivo punto 5.1, rispecchiano il seguente modello formale:

CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL T.P.L.

Ai sensi della Deliberazione di G.R. n. e ss.mm.ii., il presente certificato attesta unicamente l'appartenenza ad una delle categorie di soggetti potenzialmente beneficiari delle agevolazioni tariffarie per l'acquisto di titoli di viaggio a tariffa agevolata di cui al punto 2 della deliberazione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili degli EE.LL. concedenti.

Ai sensi dell'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183, il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

 Foto:

DATI UTENTE N° (preassegnato SISTAG)

Codice Utente (preassegnato SISTAG)

Nominativo

Data di Nascita

Codice Fiscale

Accompagnatore

Residenza - Indirizzo

Residenza - CAP

Residenza - Città

Residenza - Telefono

Lavoro - Indirizzo

Lavoro - CAP

Lavoro - Città

Fax

Email

DATI TESSERA N° (preassegnato SISTAG)



[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ID Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Tessera	(preassegnato SISTAG)
Codice Utente	(preassegnato SISTAG)
Codice Azienda/Ente	(preassegnato SISTAG)
Tipo di agevolazione	
Data di primo rilascio	
Data ultima convalida	
Validità	
Data eventuale annullamento	
Data di scadenza	
Valore ISEE certificato	
Percorso di validità / Annotazioni	

ELENCO ALTRE TESSERE POSSEDUTE**ELENCO TITOLI ACQUISTATI**

Timbro e firma del funzionario comunale in ogni pagina:

- 4.5 Gli utenti muniti della certificazione di cui al punto 4.4 per acquistare i titoli di viaggio di cui al punto 1, per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, dovranno dotarsi anche di un'apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalle Aziende del trasporto pubblico su gomma.
- 4.6 Per le categorie h) ed l) di cui al p.to 2.1, la validità della certificazione è subordinata a convalida semestrale da parte del Comune che ha provveduto al rilascio ovvero del Comune di nuova residenza, a fronte della presentazione agli uffici comunali di idonea documentazione comprovante la persistenza delle condizioni necessarie per il beneficio. La convalida semestrale deve essere compiuta entro 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di rilascio o di ultima convalida.
- 4.7 Le certificazioni di cui al punto 4.4 hanno validità, rispettivamente:
- dalla data di rilascio fino al 31/08 dell'anno in corso, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/01 ed il 30/06 dello stesso anno;
 - dalla data di rilascio fino al 31/08 dell'anno successivo, se rilasciate nel periodo compreso tra il 01/07 ed il 31/12 dell'anno in corso.

5. Anagrafe delle agevolazioni



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5.1 I Comuni devono procedere al rilascio delle certificazioni di cui al punto 4 esclusivamente per via telematica mediante il sistema informativo accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>. Tramite il predetto sistema i comuni devono obbligatoriamente specificare, contestualmente al rilascio, i seguenti dati:

- la categoria di agevolazione, secondo la classificazione stabilita al punto 2, individuando la lettera corrispondente;
- i dati anagrafici del titolare;
- l'eventuale diritto all'accompagnamento;
- Valore ISEE certificato;
- la data di rilascio;
- l'eventuale data di annullamento;
- l'eventuale data di ultima convalida;
- Il percorso di validità prescelto.

5.2 Le Aziende di TPL devono trasmettere alla Regione Marche i dati relativi ai titoli agevolati venduti, esclusivamente per via telematica, mediante caricamento nel sistema informativo SISTAG accessibile via internet all'indirizzo <http://agevolazioni.trasporti.marche.it>, contestualmente all'emissione dei titoli di viaggio stessi e comunque entro il mese di emissione di ciascun titolo.

Tali dati consistono nell'elenco dei titoli di viaggio agevolati rilasciati con l'indicazione per ognuno:

- del numero della tessera cui fa riferimento;
- del tipo, secondo la classificazione stabilita al punto 2.1, individuando la lettera corrispondente;
- della data di emissione;
- del prezzo a tariffa piena;
- del prezzo a tariffa agevolata.

6. Criteri e modalità per il rimborso alle Aziende di trasporto delle minori entrate derivanti dal rilascio dei titoli agevolati

6.1 Il rimborso dovuto alle Aziende di trasporto per le minori entrate loro derivanti dal rilascio dei titoli di cui al punto 1, corrisponde, per ciascuna tipologia di titolo, alla differenza tra l'importo delle tariffe proprie dei titoli di viaggio ordinari, e quella dei corrispondenti titoli di viaggio agevolati, con riferimento alla tabella del punto 3.1.

6.2 Le quote di rimborso spettante alle Aziende sono a carico, rispettivamente:

- Per il 95% a carico della Regione Marche;
- Per il restante 5% a carico dei Comuni, secondo quote proporzionali al numero di titoli agevolati acquistati dai propri residenti o domiciliati, nel periodo di riferimento, mediante le certificazioni di cui al punto 4.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

6.3 Relativamente alla **quota di competenza della Regione**, l'assegnazione dei fondi e la liquidazione dei rimborsi, è effettuata secondo la tempistica seguente:

- Entro il **31/12** di ogni anno assegnazione del fondo disponibile alle Aziende di trasporto, secondo il seguente criterio di riparto: per il 40% in base alla popolazione residente e per il restante 60% in base alla distribuzione della spesa storica tra le Aziende medesime.
- Entro un mese dalla validazione dei dati certificati secondo le date di seguito indicate, si procederà alla liquidazione a saldo del rimborso del periodo, rispettivamente, settembre-dicembre e gennaio-agosto, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità.

A tal fine i Gestori dovranno presentare apposita **rendicontazione e certificazione** (via PEC) dei dati trasmessi al sistema SISTAG dei titoli di viaggio agevolati di cui al punto 5.2 entro le seguenti scadenze di ogni anno: **28/02** per i titoli venduti **nell'annualità precedente**, e, **31/10** per i titoli venduti **tra gennaio e agosto dell'annualità in corso**. Decorsi tali termini la Regione considera definitivi i dati trasmessi, ai fini del riconoscimento del rimborso, e li **consolida**. Non è possibile per le Aziende trasmettere successivamente i dati riferiti ai periodi consolidati.

La certificazione sarà validata dalla P.F., tramite comunicazione via PEC ai Gestori; con tale comunicazione sarà anche esplicitato l'ammontare definitivo del rimborso riconosciuto per il periodo di riferimento ai fini della fatturazione.

Per le aziende che non trasmettono e certificano i dati di cui al punto 5.2, entro le suddette scadenze, sarà revocata la corrispondente quota di fondo assegnato.

6.3/bis Relativamente alle **quote di competenza dei Comuni**, queste devono essere impegnate dai medesimi entro il **30/06** e trasferite alla Regione entro il **28/02 dell'anno successivo**. Tali quote saranno assegnate e liquidate ai Gestori, dopo la scadenza del **31/08**, a saldo del periodo **da settembre dell'anno precedente ad agosto successivo**, con Decreto del Dirigente della P. F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e Viabilità previo incasso delle relative quote da parte dei Comuni.

Per i Comuni che non hanno trasferito la propria quota di compartecipazione del 5% entro il 30/06 di ogni anno potrà essere disposta l'interdizione al rilascio della certificazione di agevolazione tariffaria, di cui al precedente punto 5, ai propri residenti o domiciliati, fino all'assolvimento del predetto obbligo.

6.4 La ripartizione dell'ammontare complessivo dei rimborsi spettanti alle Aziende di trasporto è calcolato esclusivamente sulla base delle quote da rimborsare risultanti dal totale della colonna "Da rimborsare" nel prospetto elaborato tramite la funzione "Rimborso da Regione e Comuni" del sistema informativo SISTAG, ivi comprese le quote di compartecipazione dei Comuni.

6.7 Le fatture devono essere emesse esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'Ente debitore (Regione o Comune), inviata a mezzo PEC alle Aziende di trasporto, ed è necessario che le Aziende medesime inseriscano nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore	Campo nel quale va inserita l'informazione
--------------	--------	--



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice univoco ufficio	2DM3CR (nel caso della Regione)	"CodiceDestinatario" (1.1.4)
Ordine di acquisto	<i>Segnatura di protocollo dell'ordine di fatturazione emesso dall'ente, a mezzo PEC.</i>	"IdDocumento" (2.1.2.2)
Identificativo fascicolo	<i>Verrà comunicato dall'ufficio regionale prima dell'invio della fattura</i> (nel caso della Regione)	"RiferimentoTesto" (2.2.1.16.2)
Codice IBAN	IT xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx	"IBAN" (2.4.2.13)
Riferimento impegno di spesa	Estremi dell'atto Regionale di assegnazione ed impegno del fondo disponibile ai sensi del D.lgs 118/2011	"Causale" (.....)

6.8 E' facoltà della Regione disporre ai Gestori, previa approvazione di apposita delibera e qualora ciò si rendesse necessario sulla base del monitoraggio dell'andamento della spesa maturata rispetto alle effettive disponibilità di bilancio, la sospensione della vendita dei titoli di viaggio agevolati.

7. Sanzioni

- 7.1 I soggetti beneficiari delle agevolazioni tariffarie, certificate secondo quanto disposto al punto 4, che a bordo dei mezzi risultino sprovvisti di titolo di viaggio o presentino un titolo di viaggio comunque non valido, oltre ad essere soggetti alle sanzioni pecuniarie previste dalla L.R. 31/92, decadono dai benefici delle agevolazioni tariffarie per la durata di 12 mesi. In tali casi le Aziende esercenti il trasporto pubblico comunicano alla Regione i dati delle relative certificazioni.
- 7.2 Le biglietterie aziendali o il personale preposto al controllo a bordo dei mezzi, qualora si trovino di fronte a casi in cui le certificazioni di cui al punto 4, esibite ai fini dell'emissione di titoli di viaggio agevolati, risultino palesemente contraffatte o comunque non valide, richiedono agli Uffici Comunali competenti l'accertamento dei dati relativi alle medesime. In pendenza degli accertamenti le certificazioni devono essere trattenute presso le biglietterie aziendali, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.3 Gli Uffici Comunali, ai fini del rilascio o del rinnovo delle certificazioni di cui al punto 4, qualora si trovino di fronte a casi in cui la documentazione presentata, o le dichiarazioni sostitutive esibite, appaiano palesemente contraffatte o inattendibili, trasmettono alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti, la documentazione prodotta dagli interessati. In pendenza degli accertamenti l'emissione di nuove tessere è sospesa mentre le tessere di riconoscimento esibite per il rinnovo devono essere trattenute presso gli Uffici Comunali stessi, dandone comunicazione alla Regione, fino ad un massimo di tre mesi.
- 7.4 I Comuni che entro il mese di settembre di ogni anno abbiano rilasciato o rinnovato complessivamente oltre n. 100 (compreso) certificati di agevolazione sono tenuti ad effettuare controlli a campione su almeno il 50% delle autocertificazioni presentate in detto periodo e a trasmettere alla Regione, entro il mese di dicembre dello stesso anno, gli esiti di tali accertamenti con i relativi provvedimenti assunti, con riferimento a quanto disposto al precedente punto 7.3. In mancanza di tale adempimento potrà essere disposta dalla Regione Marche, nei confronti dei comuni medesimi, l'interdizione della possibilità di rilasciare ai propri residenti o domiciliati la certificazione di agevolazione tariffaria di cui al precedente punto 4, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, fino al completo assolvimento del predetto obbligo.
- 7.5 Qualora siano segnalate, da parte delle Aziende esercenti il trasporto pubblico o dalle amministrazioni comunali, le eventualità dei punti 7.1, 7.2, o 7.3, e queste, in base ad elementi obiettivi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mente accertati, siano derivate dalla responsabilità diretta del soggetto beneficiario, per quest'ultimo é facoltà della Regione procedere alla sospensione delle agevolazioni per la durata di 12 mesi.

8. Disposizioni finali e transitorie

- 8.1 Gli effetti delle predette disposizioni decorrono dall'1/9/2018 fino al 28/02/2020 e potranno essere confermate o modificate soltanto con espressa nuova deliberazione di Giunta Regionale.
- 8.3 Le certificazioni di cui al punto 4 in corso di validità al 01/09/2017, rilasciate ai sensi della D.G.R. n. 1012/2017, hanno scadenza 31/08/2018.